

Provincia di Sondrio

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 10/10/2023

OGGETTO: MANIFESTAZIONI MORBEGNO IN CANTINA 2023/116 MOSTRA DEL BITTO.ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA. 14 E 15 OTTOBRE 2023.

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni, consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti "...quale rappresentate della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";

PRESO ATTO che nei giorni **nei giorni 14 e 15 ottobre 2023** il centro cittadino ospiterà la terza settimana della manifestazione Morbegno in Cantina 2023 e la 116[^] edizione della Mostra del Bitto, manifestazioni che richiamano un elevato numero di visitatori che percorrono le zone del centro storico interessato dalla presenza sia delle cantine aperte al pubblico che degli stand espositivi della Mostra del Bitto;

RITENUTO che:

- a)- occorre tutelare il primario interesse dell'incolumità delle persone e dell'ordine pubblico prevenendo episodi di vandalismo che possano nuocere all'ambiente urbano;
- b)- occorre contemperare l'esigenza di sicurezza dei cittadini con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali;
- c)- occorre assicurare un ordinato afflusso dei visitatori alle manifestazioni in parola;

CONSIDERATA quindi la necessità di disporre un provvedimento che, limitatamente ai periodi di maggiore frequenza dei visitatori della manifestazione sopra richiamata e nelle ore immediatamente successive alla chiusura delle cantine:

- a)- vieti la vendita per asporto di bevande alcoliche racchiuse in contenitori **non sigillati** nonché la detenzione delle predette bevande sugli spazi ed aree pubbliche;
- b)- limiti la possibilità di concedere l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al fine di assicurare l'ordinato afflusso dei visitatori;

c)- limiti, in deroga alle disposizioni previste dai vigenti regolamenti comunali, l'orario di svolgimento degli intrattenimenti musicali e gli orari di apertura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

RAVVISATA l'opportunità di prevedere il divieto di detenzione delle bevande alcoliche nei contenitori non sigillati al fine di scongiurare condizioni di degrado urbano e atti contrari alla sicurezza delle cose e delle persone;

RITENUTO di dover provvedere affinché lungo le vie del centro cittadino, maggiormente interessate dall'intensa presenza di persone richiamate dalle manifestazioni suddette, al termine delle stesse, vengano ripristinate condizioni di ordine e rispetto della quiete;

RITENUTO, a tale proposito, per la sola giornata del sabato, interessata dal maggior afflusso di visitatori, di disporre la chiusura anticipata degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alle ore 00.45;

RAVVISATA infine l'opportunità di riunire in un unico provvedimento gli orari d'esercizio delle attività più strettamente coinvolte nella suddetta manifestazione, al fine di renderli coerenti con l'esigenza di garantire un più ordinato svolgimento della manifestazione stessa;

VISTI

- l'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge con modificazioni;
- l'articolo 7 *bis* del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio,

ORDINA

1)- per la giornata di sabato 14 ottobre 2023, dalle ore 09:00 alle successive ore 05:00

- 1.1)- è vietata su tutto il territorio comunale la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione racchiuse in contenitori non sigillati sia da parte degli esercizi per la vendita al dettaglio, compresi gli esercizi artigianali, sia dai pubblici esercizi. E' consentita la vendita delle predette bevande per il consumo diretto presso i predetti punti vendita, ivi compresa quella sulle pertinenze esterne ad essi, anche se insistenti su area pubblica, e sempreché, in tale ultimo caso, debitamente concesse dall'autorità comunale. E' altresì consentita la vendita delle bevande alcoliche per asporto se contenute in bicchieri di plastica o carta. E' fatto obbligo agli operatori commerciali di cui sopra rendere noto all'acquirente delle predette bevande, i divieti previsti dal presente provvedimento.
- 1.2)- è vietato a chiunque si trovi su area pubblica detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in contenitori non sigillati. Sono ammesse:
 - le bevande alcoliche offerte nell'apposito calice presso le cantine che aderiscono alla manifestazione "Morbegno in cantina";
 - le bevande in bicchieri di plastica o carta
- 1.3)- limitatamente agli esercizi insistenti nella ZONA 1 come definita dal regolamento di individuazione dei criteri comunali per il rilascio di autorizzazione relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54

- del 28.09.2009, l'orario massimo di apertura serale degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, è fissato alle ore 00.45 e sgombero dei locali entro le ore 01.00.
- 1.4)- la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree esterne ai pubblici esercizi deve cessare alle ore 24.00.
- 1.5)- le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche già rilasciate e riguardanti la piazza S.Antonio, diverse da quelle previste per il commercio su aree pubbliche, ivi comprese quelle dei produttori diretti, possono essere attivate solo sino alle ore 17.00.
- 1.6)- il tratto di via Borgosalvo compreso tra il civico 1 e sino all'intersezione con la via Lombardini è interdetto alla circolazione dei pedoni dalle ore 20.00 alle successive ore 05.00.
- 1.7)- la via Ospital Vecchio è interdetta alla circolazione dei pedoni, fatta eccezione dei residenti, dalle ore 20.00 alle successive ore 05.00.
- 1.8)- la traversa di via Carlo Cotta, all'altezza del civ. 2 che conduce al Museo Civico, è interdetta alla circolazione di veicoli e pedoni, fatta eccezione dei residenti, dalle ore 20.00 alle successive ore 05.00.
- 1.9)- l'area giochi per bambini dei giardini di via Cortivacci è interdetta dalle ore 18:00 del sabato alle ore successive ore 05:00.

2)- per la giornata di domenica 15 ottobre 2023, dalle ore 09:00 alle successive ore 24:00

- 2.1)- è vietata su tutto il territorio comunale la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione racchiuse in contenitori ehe non siano sigillati sia da parte degli esercizi per la vendita al dettaglio, compresi gli esercizi artigianali, sia dai pubblici esercizi. E' consentita la vendita delle predette bevande per il consumo diretto presso i predetti punti vendita, ivi compresa quella sulle pertinenze esterne ad essi, anche se insistenti su area pubblica, e sempreché, in tale ultimo caso, debitamente concesse dall'autorità comunale. E' altresì consentita la vendita delle bevande alcoliche per asporto se contenute in bicchieri di plastica o carta. E' fatto obbligo agli operatori commerciali di cui sopra rendere noto all'acquirente delle predette bevande, i divieti previsti dal presente provvedimento.
- 2.2)- è vietato a chiunque si trovi su area pubblica detenere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in contenitori non sigillati. Sono ammesse:
 - le bevande alcoliche offerte nell'apposito calice presso le cantine che aderiscono alla manifestazione "Morbegno in cantina";
 - le bevande in bicchieri di plastica o carta

3)- NORME COMUNI A TUTTE LE GIORNATE DI MANIFESTAZIONE.

- 3.1)- gli intrattenimenti musicali previsti sulle aree pubbliche devono cessare entro le ore 23.00.
- 3.2)- l'uso di impianti di distribuzione di bevande (spina) è consentito solo nell'ambito dell'attività ordinaria dei pubblici esercizi, compresi gli stand della Mostra del Bitto e solo all'interno della superficie di somministrazione quale risulta dal titolo abilitativo (autorizzazione alla somministrazione/SCIA).
- 3.3)- l'attività degli esercenti il commercio su aree pubbliche devono cessare entro le ore 23.30.
- 3.4)- le associazioni che dispongono, su area pubblica, di proprie installazioni, devono cessare l'attività entro le ore 23.00 e provvedere, laddove è previsto, a sgombrare l'area stessa entro le ore 23.30
- 3.5)- le installazioni su area pubblica da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche quelle eventualmente aggiuntive rispetto a quelle per le quali è già in essere una ordinaria concessione di occupazione, non potranno avere la connotazione di dehors ma prevedere solo tavoli e sedie (o panche).

3.6)- per tutta la durata della manifestazione, all'interno dell'area interessata dalla stessa è vietato l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi tipologia (urticante, schiumogeni, ecc.) e lo sparo di articoli pirotecnici.

A carico dei trasgressori alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni o pene previste da altre disposizioni di leggi e regolamenti vigenti, si applica la sanzione amministrativa da \in 25.00 a \in 500.00.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689, la Giunta Comunale è competente a stabilire un importo per il pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni generali contenute nella predetta legge.

Alle violazioni di cui ai precedenti punti 2) e 7) consegue la sanzione accessoria della confisca della merce oggetto delle stesse, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981 n. 689.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale e viene trasmessa per l'esecuzione:

a. alla Polizia Locale, anche ai fini dell'adeguata informazione agli operatori interessati La presente viene comunicata:

alla Prefettura di Sondrio

alla Ouestura di Sondrio

al Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio

all'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi della provincia di Sondrio

agli organi della stampa locale

Si avverte che ai sensi dell'articolo 3, 4° c. della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) L'amministrazione competente è il Comune di Morbegno;
- b) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Servizio Associato di Polizia Locale Bassa Valtellina ed il suo comandante pro-tempore (tel. <u>0342-1980054 polizialocale@cmmorbegno.it</u>);
- c) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Corpo di Polizia Locale, con sede in Morbegno, via Ghislanzoni 17, negli orari di ufficio previo appuntamento telefonico.

IL SINDACO Alberto Gavazzi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: